



COMUNE DI PISA

BANDO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998.

IL DIRIGENTE

Direzione DD-07 "Politiche della Casa -Servizi Educativi – Politiche attive del lavoro"

Visto:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- la vigente Legge Regione Toscana del 2 giugno 2019 n. 2 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'allegato A della deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 154 del 16/02/2026 avente ad oggetto "*Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all'Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07/07/2026 avente ad oggetto "*CONTRIBUTI A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI ART. 11 DELLA LEGGE 431/1998 – INDICAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL BANDO ANNO 2026.*";
- il proprio atto dirigenziale con il quale si approva il presente bando ed i suoi allegati;

RENDE NOTO

che dal **17/07/2026 p.v.** e fino al **04/09/2026**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l'accesso al contributo a integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2026 tramite il **Portale delle istanze on line del Comune di Pisa**, dalla pagina www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canoni-di-locazione, secondo le modalità previste dal presente avviso e fino ad esaurimento delle risorse stanziare per il finanziamento dell'intervento. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2026 o dalla data d'inizio effettivo del contratto di locazione se successiva, e fino al 31 dicembre 2026, salvo scadenza o risoluzione anticipata.

Art. 1 – Requisiti e condizioni per l'accesso al bando.

A pena di esclusione, il titolare di un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo può partecipare al presente bando ove sia in possesso, dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- 1) cittadinanza italiana o di stato aderente all'Unione Europea oppure cittadinanza di stato non aderente all'Unione Europea se in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Pisa e precisamente nell'immobile oggetto del contratto di locazione per cui si chiede il contributo;
- 3) con **"titolarità di un regolare contratto di locazione a uso abitativo"** si intende che il richiedente sia direttamente intestatario di contratto di locazione di un immobile a uso abitativo, sia esso un alloggio di proprietà privata (sono esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 "abitazione di tipo signorile", A/8 "ville" e A/9 "castelli o palazzi con pregi artistici o storici") o pubblica (sono esclusi gli alloggi ERP e gli alloggi di edilizia agevolata), adibito a sua abitazione principale, corrispondente alla sua residenza anagrafica. L'atto, stipulato ai sensi di legge, deve essere regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, fatta salva l'adesione all'opzione del regime di cedolare secca (art. 3 D.Lgs. 23/2011). Non sono ammessi contratti ad uso foresteria e quelli stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 legge 431/1998). Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo. Sono accettati anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di



COMUNE DI PISA

emergenza sociale e di successione nel contratto, a seguito del decesso dell'intestatario o di separazione legale dal coniuge e che dimostrino di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione;

4) il richiedente e gli altri componenti del suo nucleo familiare anagrafico **non devono essere titolari di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km** dal Comune di Pisa. Tale distanza è calcolata sulla tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è da considerarsi inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. n. 2/2019;

5) il richiedente e gli altri componenti del suo nucleo familiare anagrafico **non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi**, ubicati sul territorio italiano o all'estero (ivi compresi quelli per cui ricorre la situazione di sovraffollamento), **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00** calcolato rispettivamente **alla luce dei parametri IMU e IVIE** (Imposta Valore Immobili all'Estero), ad eccezione che si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE. Il Comune di Pisa procede ad effettuare le verifiche presso le amministrazioni interessate.

Le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) non si applicano e quindi è possibile partecipare al presente bando, quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia unico per ciascuna fattispecie):

- coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
- alloggio dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 del codice di procedura civile.

Possono partecipare al bando anche i soggetti **titolari di diritti** reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia **superiore a € 25.000,00, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica** e se in possesso degli altri requisiti previsti dal bando;

7) valore di un **patrimonio mobiliare** del nucleo familiare **non superiore a € 25.000,00**, calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013 la rispettiva scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dalla attestazione ISEE;

8) valore di un **patrimonio complessivo** del nucleo familiare **non superiore a € 40.000,00**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare (dichiarato a fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti del valore di ciascuna componente come sopra indicato;

9) possesso di attestazione ISEE valida al momento della presentazione della domanda, da cui risulti:

- **un valore ISE** (Indicatore di Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, **non superiore ad € 32.724,49**, così come aggiornato annualmente nella misura del 75% alla luce della variazione ISTAT dei prezzi al consumo ed un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivale) **non superiore a € 16.500,00** (limite per l'accesso ERP);

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione dei numeri 1) e 3) che sono invece richiesti per il solo richiedente il contributo.

Per l'inserimento nelle rispettive fasce di contributo, è necessario che risultino valore ISEE, ISE e incidenza canone annuo al netto degli oneri accessori sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

"FASCIA A": valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 pari ad **€ 16.114,80** ed incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

"FASCIA B": valore ISE compreso tra l'importo di **€ 16.114,80** e l'importo di **€ 32.724,49** e inoltre incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%. Il valore ISEE non deve essere superiore a **€ 16.500,00**;

Se il richiedente dichiara un **valore ISE uguale a zero o inferiore al canone di locazione annuo** stabilito per l'anno 2026 dal contratto di affitto, può essere ammesso al contributo quando ricorra almeno uno dei seguenti casi:



COMUNE DI PISA

- **assistenza economica** per il pagamento dei ratei d'affitto anno 2026 da parte **del Servizio Sociale**. Tale condizione da autocertificare dal richiedente nel modulo on line, sarà oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio Politiche della Casa ai sensi del disposto D.P.R. 445/2000;

- **autocertificazione compilata e sottoscritta da parte di un soggetto terzo, relativa al sostentamento economico dato per consentire al richiedente il regolare pagamento delle mensilità dei canoni d'affitto anno 2026.** Il richiedente che riceve un aiuto economico, oltre a compilare gli specifici campi nella domanda on line con i dati anagrafici del sostentatore, dovrà allegare l'apposito modello di dichiarazione a firma del suddetto con l'indicazione precisa dell'ammontare annuo dell'aiuto economico dato, il suo reddito debitamente documentato e copia del suo documento di identità. L'importo risultante dai redditi presentati dal sostentatore dovrà essere adeguato rispetto all'ammontare del sostegno economico da lui prestato al richiedente a titolo di aiuto al pagamento dei canoni di affitto anno 2026. Nel caso di aiuto economico proveniente da un ente o associazione, la dichiarazione di sostentamento dovrà essere resa dal Legale Rappresentante;

- **verifica da parte dell'ufficio Politiche della casa di un reddito rilevabile da modello DSU tale da giustificare comunque il pagamento del canone annuo 2026.**

In tutti i casi diversi dalla assistenza dei Servizi Sociali o di presentazione di sostentamento, nel caso in cui il richiedente o altro componente del suo nucleo familiare siano percettori di **fonti di reddito non dichiarabili a fini ISEE** ma con capienza economica sufficiente al pagamento del canone annuo 2026, **devono dichiarare la loro tipologia e il loro ammontare annuo nello spazio predisposto della "Schermata 10. Ise zero" della domanda on line, scegliendo l'opzione nel menù a tendina "di avere ISE zero o ISE inferiore al canone di locazione dell'alloggio 2026 e di percepire fonti di reddito non dichiarabili ai fini dell'attestazione ISEE".**

La documentazione e le dichiarazioni di cui sopra devono essere caricate nel modulo di domanda on line nella "Schermata 10. ISE zero", a pena di esclusione dalla graduatoria provvisoria 2026.

L'attestazione ISEE deve contenere a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, come indicato all' art. 2 del presente bando e non deve presentare annotazioni di difformità e/o omissioni. Il Comune di Pisa verifica la corrispondenza del nucleo familiare dichiarato a fini ISEE con lo stato di famiglia anagrafico, facendo salve le eccezioni previste dalla normativa ISEE. Per gli studenti universitari che facciano richiesta di contributo, l'attestazione ISEE di riferimento è quella del soggetto di cui risultano fiscalmente a carico. **Qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente non fosse ancora in possesso di l'attestazione ISEE valida, sarà possibile allegare la ricevuta di presentazione della DSU rilasciata dal Centro di Assistenza Fiscale o dal sistema informativo dell'INPS.**

In attuazione del vigente punto 3.2 dell'allegato A) della deliberazione Giunta Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025, **nessun componente del nucleo familiare deve aver usufruito nel corso dell'anno 2026, di altro beneficio pubblico da qualunque ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo e per lo stesso periodo temporale previsto all'art. 1 del presente bando (es. Giovani Sì, agevolazioni universitarie per il pagamento dell'affitto, morosità incolpevole).** Il contributo di cui alla L. 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione difatti non può essere con questi cumulato. **Nel caso di concessione da parte del Comune di beneficio economico erogato a sostegno del pagamento dei canoni dell'affitto 2026, la somma già percepita sarà decurtata dal contributo affitto spettante al vincitore a cui sarà pagata solo l'eventuale differenza. Il contributo non è cumulabile con la quota B dell'assegno di inclusione (ADI),** istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Il canone di locazione è quello risultante dal contratto di affitto regolarmente registrato, al netto di eventuali oneri accessori (*spese condominiali, utenze, tasse/imposte, ecc.*). Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatori potrà presentare autonoma domanda, specificando in essa il numero dei nuclei coabitanti e la quota complessiva del canone annuo. L'incidenza canone/ISE per la determinazione del contributo affitto 2026 sarà calcolata solo sul canone annuo effettivamente pagato dal nucleo richiedente.

L'accettazione da parte del nucleo di un alloggio ERP in corso d'anno 2026 è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità del medesimo. L'erogazione del contributo a favore di soggetti facenti parte di nuclei familiari presenti nelle vigenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP non pregiudica la loro posizione nelle suddette.



COMUNE DI PISA

10) i cittadini che non dichiarino nel modulo on line di avere residenza fiscale in Italia, devono allegare la certificazione rilasciata dalle autorità del Paese di origine, attestante il loro stato reddituale e il loro patrimonio mobiliare e immobiliare all'estero (cioè diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione o quote di immobili all'estero detenute dai maggiorenni appartenenti al nucleo familiare). Sono fatti salvi i seguenti casi:

- possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251/2007, risultante da documento in corso di validità;
- esistenza di una convenzione internazionale tra il proprio paese di appartenenza e l'Italia, che esclude la presentazione di certificazione/attestazione di non titolarità di redditi e di beni mobili e/o immobili all'estero. (allegare la dichiarazione dell'autorità estera);
- dichiarazione resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera di trovarsi nell'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza (allegare dichiarazione dell'ambasciata/consolato);
- presentazione all'organo competente della richiesta di certificazione/attestazione di suddetta documentazione fiscale qualora non sia stata ottenuta entro i 30 gg successivi e comunque entro il termine di scadenza del bando (allegare propria richiesta inoltrata all'ambasciata/consolato). Il richiedente dovrà comunque inoltrare suddetta documentazione agli uffici comunali, una volta in proprio possesso e comunque non oltre il termine per la presentazione delle opposizioni.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Per *nucleo familiare* si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che alla data di partecipazione al presente bando risultano essere componenti di una stessa famiglia anagrafica ex art. 3 del DPCM n.159 del 05/12/2013, anche se non legati da vincoli di parentela. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge o dal provvedimento giudiziale. Una semplice separazione di fatto non comporta una variazione del nucleo anagrafico.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti e controlli sulle dichiarazioni.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione per le dichiarazioni previste nella domanda, ove sia ammessa dalla legge. **L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli sulla loro veridicità, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva.** Ai sensi dell'art. 43 del suddetto D.P.R. *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che siano attestati in documenti già in loro possesso o che le suddette sono tenute a certificare. In luogo di tali atti e certificati, gli enti sono tenuti a acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente, degli elementi indispensabili per il loro reperimento, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”.* Nel caso di documenti, certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, questi dovranno essere corredati da firma legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. A tali atti, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana di cui sia certificata la conformità al testo originario dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati da un'autorità diplomatica o consolare estera nello stato italiano e a valere in esso, sono legalizzate a cura delle Prefetture. Ai sensi dell'art. 9 dell'allegato A) della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 851 del 23/06/2025, **il Comune di Pisa effettua i controlli circa la verifica dell'avvenuto pagamento dei ratei d'affitto anno 2026 da parte dei beneficiari. Il Comune di Pisa si riserva di trasmettere alla Guardia di Finanza gli elenchi dei nominativi degli aventi diritto al beneficio per i quali, a seguito di controllo, reputi necessaria una più attenta valutazione delle dichiarazioni rese qualora le stesse presentino contenuti mendaci, fatte salve le specifiche sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.** Nel caso di erogazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione anno 2026 sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione procederà al recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite.

Art. 4- Modalità e termine di presentazione della domanda.



COMUNE DI PISA

La domanda di partecipazione al presente bando potrà essere **presentata solo tramite il Servizio on line del Comune di Pisa**, dalla pagina www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canoni-di-locazione dal giorno **17/07/2026** fino al **04/09/2026 ore 23:59**, a pena di sua irricevibilità. Non saranno pertanto accolte richieste trasmesse oltre la scadenza o con l'utilizzo di modalità di presentazione diverse da quella sopra indicata. Tale accesso presuppone il **possesso delle credenziali** del Sistema Pubblico Identità Digitale (SPID) oppure l'attivazione di Carta Nazionale dei Servizi (CSN) o di Carta Identità Elettronica (CIE). E' possibile **presentare domanda on line**, anche utilizzando lo SPID, la CSN e la CIE intestata a persona diversa dal richiedente, **previo rilascio di delega specifica** da caricare nell'apposita area del modulo di domanda. **Il richiedente, compilati tutti i campi obbligatori presenti nella piattaforma, dovrà procedere al corretto invio del modulo on line tramite il pulsante "INOLTRA", a completamento della presentazione della domanda. Il ricevimento alla propria casella di posta elettronica del numero di protocollo, attesta l'effettiva e corretta trasmissione dell'istanza ai competenti uffici comunali. In caso contrario, si prega di contattare l'Ufficio Politiche della Casa per l'effettuazione dei controlli sul corretto inoltro della domanda. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione e d'invio del modulo da parte dell'utente sul Portale dei servizi on line.**

Attenzione: per coloro che hanno bisogno di supporto per la compilazione on-line della domanda è possibile rivolgersi al **Servizio dei Facilitatori Digitali** presenti presso i seguenti punti di accesso indicati al presente link della rete civica del Comune di Pisa <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-tecnici-di-supporto/Punti-Digitale-Facile> (gli orari e i giorni di apertura possono variare):

- **Centro Polivalente San Zeno**, via San Zeno n. 17, sempre previo appuntamento al numero 050/7846982;
- **Punto Digitale Facile ANCoS**, via Matteucci n. 36, secondo i giorni ed orari di accesso al servizio - telefono 0503160101 e mail: ancos@confartigianato.pisa.it;
- **Punto Digitale Facile ASC**, c/o Officine Garibaldi, via V. Gioberti n. 39 secondo i giorni ed orari di accesso al servizio - telefono 3911615557 oppure per email: pisa@ascmail.it

Si ricorda all'utente si portare con sé tutta la documentazione richiesta dal presente bando per la compilazione della domanda.

Art. 5 – Documentazione da inoltrare.

Oltre alla compilazione di tutti i campi del modulo presente sui Servizi on line, per la partecipazione al presente bando deve essere presentata la seguente documentazione:

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della normativa vigente. Nel caso in cui siano scaduti o siano in fase di rilascio, è possibile inviare il cedolino di richiesta di rinnovo/rilascio emesso dalla Questura. **Sarà obbligo dell'interessato far pervenire al Comune di Pisa copia del nuovo documento all'indirizzo mail ufficiocasa@comune.pisa.it;**
- contratto di locazione a uso abitativo, con gli estremi della avvenuta registrazione e del pagamento dell'imposta annuale di registro, fatta salva l'opzione d'adesione al regime della cedolare secca;
- nel caso di coniugi separati, copia della separazione legale o del provvedimento di separazione temporanea e urgente;
- nel caso previsto all'art. 1, punto 9) relativo a ISE zero o inferiore al canone annuo di affitto previsto da contratto, modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto dal soggetto sostentatore con l'importo annuo dell'aiuto prestato oppure dichiarazione con la quale si attesti che il richiedente stesso o altri componenti del nucleo familiare sono titolari di redditi non assoggettati a IRPEF e che comunque gli consentono di pagare il canone di locazione per l'anno 2026;
- eventuale verbale di accertamento stato di disabilità/invalidità;
- nel caso di residenza fiscale all'estero di cui all'art. 1 punto 10), la documentazione rilasciata dall'autorità del paese di origine attestante lo stato reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare all'estero, dovrà essere



COMUNE DI PISA

allegata alla domanda o eventualmente fatta pervenire al Comune di Pisa entro e non oltre il termine previsto per le opposizioni. Tale documento è valido se rilasciato entro i 6 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, salvo che dallo stesso non sia prevista una diversa scadenza;

- documento bancario o postale riportante l'IBAN del conto per l'accredito, intestato a colui che ha presentato la domanda di contributo affitto 2026;

Art. 6 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie.

L'Ufficio Politiche della Casa procede all'istruttoria delle domande pervenute, accertando la loro corrispondenza ai requisiti del presente bando e si riserva di chiedere il rilascio di dichiarazioni mancanti, ove non recuperabili d'ufficio, nonché la rettifica di quelle erronee o incomplete, salvo i casi espressi di esclusione.

Con atto del Dirigente della Direzione n. 7 "Politiche della Casa -Servizi Educativi – Politiche attive del lavoro" si adotta la graduatoria provvisoria anno 2026 costituita dall'elenco degli Esclusi e degli Ammessi suddivisi in Fascia "A" e "B", calcolate sulla base dell'incidenza canone/ISE come stabilito dall'allegato B della deliberazione G.R.T. n. 154/2026.

A **parità di incidenza** si applicano i criteri di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07/07/2026 e di seguito indicati, già previsti dalla vigente normativa regionale in tema di E.R.P. (L.R.T. n. 2/2019):

- ISEE più basso;
- maggiore numero componenti nucleo familiare;
- presenza nel nucleo familiare di soggetto disabile;
- presenza nel nucleo familiare di soggetto ultrasettantenne;
- numero di protocollo di arrivo della domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del nome del Responsabile del Procedimento, verrà **pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pisa** e sarà possibile **presentare opposizione** avverso l'esclusione dalla graduatoria **tassativamente nei 10 giorni successivi** e solo tramite **il Portale dei Servizi on line**. Il richiedente, compilati tutti i campi obbligatori presenti nella piattaforma, dovrà avere cura di controllare il corretto invio del modulo tramite l'apposito pulsante "INOLTRA", a completamento della procedura. Il ricevimento al proprio indirizzo di posta elettronica del numero di protocollo, attesta l'effettiva e corretta trasmissione dell'istanza ai competenti uffici comunali. In caso contrario, è onere del richiedente contattare l'Ufficio Politiche della Casa per l'effettuazione dei controlli sul corretto inoltro del ricorso. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione e d'invio dell'opposizione da parte dell'utente. Non saranno accolte opposizioni trasmesse con l'utilizzo di modalità di presentazione diverse da quella sopra indicata. **Le opposizioni presentate oltre il termine di scadenza non verranno esaminate.**

Ai sensi dell'art. 3 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato con deliberazione di C.C. n. 9/2022, la Commissione ERP decide sull'ammissibilità dei ricorsi e solo successivamente, **sarà approvata con atto dirigenziale la graduatoria definitiva anno 2026 che verrà pubblicarla all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pisa per 15 giorni consecutivi.**

Le graduatorie saranno pubblicate richiamando il numero di protocollo fornito in seguito al corretto inoltro della domanda on line. L'Ufficio Politiche della Casa non effettuerà comunicazioni di tipo personale ai soggetti partecipanti alla procedura di cui al presente bando. I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati esclusivamente all'Albo Pretorio on line e nella pagina istituzionale del Comune di Pisa, alla sezione Servizi/Salute, benessere e assistenza <https://www.comune.pisa.it/Servizi/Contributi-per-canone-di-locazione> nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy. Ciò sostituisce la comunicazione personale di cui ai vigenti artt. 8 e 10 bis della legge 241/90. Le suddette graduatorie avranno validità solo per l'anno 2026. L'Ufficio Politiche della Casa invierà i nominativi e i dati degli Ammessi e degli Esclusi sul portale di rendicontazione del contributo affitto della Regione Toscana insieme all'importo loro erogato.

ATTENZIONE: coloro che risulteranno **INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2026, DOVRANNO PRESENTARE COPIA DELLE RICEVUTE IN BOLLO O DEI BONIFICI BANCARI O POSTALI COMPROVANTI IL PAGAMENTO DEI CANONI DI AFFITTO ANNO 2026 ENTRO IL 31/01/2027** tramite **Portale dei Servizi on line del Comune di Pisa**, dedicato al loro caricamento e attivo solo dopo la pubblicazione della graduatoria. **La mancata presentazione delle**



COMUNE DI PISA

ricevute dei canoni anno 2026 è causa di esclusione dal contributo affitto 2026. Il richiedente, inserite tutte le mensilità pagate nei campi della piattaforma, dovrà inviare il modulo on line tramite l'apposito pulsante "INOLTRA", a completamento della procedura. Il ricevimento al proprio indirizzo di posta elettronica del numero di protocollo, attesta l'effettiva e corretta trasmissione della documentazione ai competenti uffici comunali. In caso contrario, è onere del richiedente contattare l'Ufficio Politiche della Casa per l'effettuazione dei tempestivi controlli sul corretto inoltro delle ricevute. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione e d'invio del modulo da parte dell'utente. **Non saranno accolte le attestazioni dei pagamenti dei canoni trasmesse oltre il termine di scadenza e con modalità di presentazione diverse da quella sopra indicata.**

Art. 7 – Determinazione e durata del contributo.

I contributi economici erogati ai sensi del presente bando 2026 sono finanziati sia con trasferimento di risorse regionali che con somme stanziare al bilancio annuale del Comune di Pisa e quantificate dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07/07/2026. Le suddette forme di finanziamento verranno sommate tra loro ai fini della determinazione del valore economico del contributo da erogare al singolo beneficiario, calcolo che sarà effettuato applicando le regole stabilite dalla vigente deliberazione G.R.T. n. 851 del 23/06/2025 così come modificata e integrata all'allegato A della deliberazione di G.R.T. n. 154/2026.

Il calcolo del contributo di cui al presente bando decorre dal 1° gennaio 2026 o da successiva data di stipula del contratto, fino al 31 dicembre 2026, fatta salva eventuale risoluzione anticipata del contratto, e viene erogato in un'unica soluzione nei limiti dello stanziamento delle risorse di finanziamento. L'ammontare del contributo è determinato a seguito della riparametrazione del contributo teorico massimo effettuata in base alle ricevute dei canoni 2026 presentate, stabilito sulla base dell'incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE e come di seguito calcolato:

- **Fascia A)** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00 annui;
- **Fascia B)** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00 annui.

Il canone annuo è quello previsto dal contratto di locazione e costituito dalla somma dei canoni di affitto mensili relativi all'anno 2026, al netto degli oneri accessori, o risultante da proroga o rinnovo oppure a seguito di stipulazione di un nuovo contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, ma sempre situato nel Comune di Pisa. Si specifica che nel caso di ricevuta/bonifico che non riporti chiaramente la distinzione tra canone di locazione ed eventuali oneri accessori e qualora non sia comunque possibile desumere ciò dal contratto, il canone annuale preso a riferimento sarà sempre quello indicato nel contratto di locazione allegato alla domanda. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione delle mensilità e non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori o uguale a 15 giorni, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

N.B.: Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 07/07/2026, avente ad oggetto "Contributi ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi art. 11 della L. 431/1998- Criteri di accesso e ripartizione del fondo e di adozione del bando anno 2026.", si stabilisce quanto segue ai fini della liquidazione del contributo 2026:

1. la graduatoria provvisoria e quella definitiva saranno strutturate attraverso il ricorso alla divisione in Fascia A e B, formate alla luce del criterio di cui all'art. 3 "Requisiti dei beneficiari e condizioni di ammissibilità", punto 3.1, lettera i) del vigente allegato A della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 154 del 16/02/2026;
2. il fondo di finanziamento sarà **prioritariamente impiegato per il pagamento degli appartenenti alla Fascia A della graduatoria definitiva 2026** che abbiano portato i pagamenti dei canoni, **procedendo con il progressivo scorrimento della stessa sulla base dell'importo teorico riparametrato alla luce delle ricevute delle mensilità 2026 presentate e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;**
3. per soddisfare il maggior numero di beneficiari, di fissare **un tetto massimo di importo teorico da liquidare pari a € 1.200,00.**

Pertanto l'inserimento nella graduatoria definitiva 2026 non dà automaticamente diritto all'erogazione del contributo, restando il pagamento subordinato al suo scorrimento in virtù delle risorse stanziare per l'anno 2026. Ai



COMUNE DI PISA

sensi l'art. 5.3 dell'allegato A) della deliberazione di G.R.T. n. 851 del 23/06/2025, **non saranno erogati contributi aventi un importo inferiore ad € 200,00** e pertanto al di sotto di tale cifra, non verrà liquidata alcuna somma al vincitore.

Il contributo sarà accreditato sull' IBAN del conto corrente bancario o postale intestato al richiedente e indicato nella domanda on line. **Non sono accettati IBAN di carte prepagate, ricaricabili e di libretti postali. In caso di variazione dell'IBAN in corso d'anno, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Politiche della Casa all'indirizzo di posta elettronica ufficiocasa@comune.pisa.it.**

Art. 8- Casi particolari

Nel caso in cui il canone di locazione risulti da contratto diviso fra più nuclei familiari anagraficamente residenti nello stesso alloggio, il canone annuo da indicare in domanda è quello complessivo indicato in contratto che ai fini del calcolo dell'incidenza verrà diviso per il numero dei conduttori indicati nel modulo on line. In caso di più contratti di locazione intestati a diversi soggetti coabitanti e residenti in distinte porzioni di alloggio (camere), ognuno può individualmente presentare domanda di accesso al contributo indicando l'importo annuo del canone a proprio carico. Il contributo verrà erogato ai soli intestatari del contratto che abbiano partecipato al bando. Sia nel caso di **variazione del contratto di locazione per il medesimo alloggio**, che in quello di **cambiamento di residenza in altra unità immobiliare sempre nel Comune di Pisa nel periodo tra il 1 gennaio 2026 e fino la data di presentazione della domanda**, il richiedente dovrà inviare tramite modulo on line entrambi i contratti di locazione e nel caso di canoni diversi, **l'entità del canone annuo 2026 sarà calcolata andando a sommare gli importi delle singole mensilità risultanti da ciascuno dei diversi atti.**

Nel caso di trasferimento di residenza, successivo alla data di presentazione della domanda, in altra unità immobiliare ma sempre nel Comune di Pisa, il richiedente dovrà far pervenire tempestivamente e **comunque non oltre il 31/12/2026** il nuovo contratto registrato all'indirizzo **ufficiocasa@comune.pisa.it**. Il contributo sarà erogato solo previa verifica da parte dell'ufficio del perdurare dei requisiti di ammissibilità della domanda alla luce della somma dei canoni risultanti dai diversi contratti presentati rispetto al valore dell'ISE.

Nel caso di trasferimento della propria residenza in altro comune dopo la presentazione della domanda, il contributo sarà calcolato sulla base dei mesi di effettiva residenza nel Comune di Pisa.

Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto è accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva del presente bando e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. Se il decesso è avvenuto dopo all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al calcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di effettiva locazione fino all'avvenuto decesso e verserà il contributo all'erede/i individuato/i, previa presentazione all'Ufficio Politiche della Casa di atto notorio attestante la loro qualità, adottato ai sensi delle disposizioni del codice civile e rilasciato dai Servizi Demografici.

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una proroga, un rinnovo o la stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE alla luce del numero dei mesi di effettiva locazione.

Se a seguito della presentazione delle ricevute attestanti **il pagamento degli affitti anno 2026 risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore al canone dichiarato in domanda**, il contributo verrà calcolato sulla base dei canoni pagati riparametrati alla totalità del canone annuo.

Art. 9 – Mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. n. 146 del 07/07/2026, il Comune di Pisa ha confermato l'opzione che, **in caso di accertata morosità**, il contributo integrativo all'affitto destinato al conduttore venga erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria totale o parziale del debito e **previa presentazione da parte del richiedente di espressa dichiarazione attestante la sua incapacità economica di far fronte ai pagamenti**. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (come previsto dall'art. 11, comma 3 delle l. 431/98 come modificato con l. 269/2004). Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale, il



COMUNE DI PISA

pagamento del contributo a integrazione dei canoni di affitto anno 2026 è incompatibile con l'erogazione del contributo sfratti per lo stesso periodo di riferimento.

Art. 10 - Norma finale.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco Sardo, Dirigente della Direzione DD-07 "Politiche della Casa -Servizi Educativi – Politiche attive del lavoro".

Per ogni informazione relativa al bando per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026, è possibile contattare l'Ufficio Politiche della Casa all'indirizzo mail ufficiocasa@comune.pisa.it oppure al Numero Unico di Contact Center del Comune di Pisa allo 050/7062 dal lunedì al venerdì, con orario 9:00-13:15 e 14:15-17:00; fuori dal suddetto orario è attivo un sistema IVR (Risposta Vocale Interattiva), disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Art. 11- Informativa sul trattamento dei dati personali.

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore, email: info@comune.pisa.it; PEC comune.pisa@postacert.toscana.it, telefono 050/910111.

Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale, via degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa, e mail privacy@comune.pisa.it, PEC comune.pisa@postacert-toscana.it, telefono 050/910111

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;
- prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte.

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lettera e) del Reg. UE 679/2016 cui si unisce, per i servizi a domanda individuale, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed utente.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1.comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:



COMUNE DI PISA

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento - alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa. Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo; - l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art. 18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;



COMUNE DI PISA

- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti pubblicato alla pagina <https://www.comune.pisa.it/Amministrazione/Documenti-e-dati/Documenti-funzionamento-interno/Protezione-dati> inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@comune.pisa.it o mediante PEC comune.pisa@postacert.toscana.it

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR. Ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it>

Pisa, 17/07/2026

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Sardo

**DA CARICARE NEL MODULO DI PARTECIPAZIONE SUL PORTALE DELLE ISTANZE ON LINE DEL
COMUNE DI PISA NELLA SCHERMATA "ISE ZERO".**

Al Comune di Pisa
Ufficio Politiche della Casa

Oggetto: autocertificazione del sostentatore per i richiedenti il contributo affitto L. 431/98 anno 2026 aventi ISE zero o inferiore all'ammontare del canone annuo (art. 1, punto 9 del bando).

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____,

prov. (____) il ____/____/____ e residente a _____,

via/piazza _____ n. _____,

codice fiscale _____,

telefono _____ consapevole delle conseguenze penali di cui all'art. 76

del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. per i casi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

con riferimento alla domanda di partecipazione al bando di concorso per l'erogazione del contributo a integrazione del canone di locazione anno 2026 di cui alla legge 431/1998 presentata dal/la Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____, il _____, di aver provveduto a sostenerlo/a nel pagamento dell'affitto per l'anno 2026, erogando in suo favore la **somma complessiva annua di euro** _____

Allego la seguente documentazione per la valutazione della adeguatezza dell'aiuto economico sopra da me dichiarato:

- proprio documento di identità in corso di validità;
- propria situazione reddituale adeguatamente documentata (es. ultima dichiarazione dei redditi, modello CUD, attestazione ISEE, dichiarazione DSU, altra certificazione reddituale).

Luogo, data _____ Firma del dichiarante _____

AVVISO: si ricorda che la mancata presentazione della seguente dichiarazione completa di tutti i dati e dei suoi allegati, produce l'esclusione della domanda dalla graduatoria provvisoria 2026.

DELEGA A SOGGETTO TERZO

per la presentazione della domanda di partecipazione al **BANDO CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026** (da compilare a cura del soggetto RICHIEDENTE/DELEGANTE).

IL SOTTOSCRITTO/A (inserire i dati del RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO)

COGNOME	NOME
CODICE FISCALE	
NATO/A A	PROV.
IL GIORNO	
TELEFONO	CELLULARE
EMAIL	PEC
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	N.
RILASCIATO DA	IL

IMPOSSIBILITATO/A AD UTILIZZARE IN AUTONOMIA I SERVIZI ON LINE DELL'UFFICIO POLITICHE DELLA CASA DEL COMUNE DI PISA

DELEGA

QUALE PERSONA DI MIA FIDUCIA, PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO CONTRIBUTO A INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026.

IL/LA SIGNORE/A (DELEGATO)

COGNOME	NOME
CODICE FISCALE	

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E FALSITA' IN ATTI (DPR 445/2000), DICHIARA CHE LE NOTIZIE FORNITE RISPONDONO A VERITA'.

Allego copia di valido documento d' identità del delegante e del delegato.

DATA _____

FIRMA DEL DELEGANTE _____